

ACCERTAMENTO

La Cassazione torna ad esprimersi sul raddoppio dei termini

di Luigi Ferrajoli

La **Corte Cassazione**, Sezione Sesta Civile, con [l'ordinanza n. 7500/2018](#) si è nuovamente pronunciata in tema di **raddoppio dei termini**. Si tratta, naturalmente, di una questione molto importante che è ancora oggetto di dibattito, in quanto attiene al tema fondamentale della validità dell'**atto impositivo**.

In particolare, nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento riferito a **imposte dirette ed Iva** per l'anno 2007, emesso oltre il **termine decadenziale ordinario**, ritenendo inapplicabile la disciplina del raddoppio dei termini in virtù delle modifiche normative sopravvenute con il **D.Lgs. 128/2015** e la **L. 208/2015**.

A seguito del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte **ha accolto** le doglianze su questo specifico punto, ribadendo la propria precedente giurisprudenza.

La Cassazione ha fissato al riguardo una serie di **principi** che si possono definire come **consolidati**:

- il **raddoppio dei termini** previsto dall'[articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973](#) e dall'[articolo 57, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), nei testi applicabili "*ratione temporis*", presuppone unicamente l'**obbligo di denuncia penale**, ai sensi dell'**articolo 331 c.p.p.**, per uno dei reati previsti dal **D.Lgs. 74/2000** e non anche la sua **effettiva presentazione**;
- in tema di **accertamento tributario**, ai fini del raddoppio dei termini previsti dall'[articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973](#) nella versione applicabile "*ratione temporis*", rileva unicamente la **sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale**, a prescindere dall'esito del relativo procedimento e nonostante l'eventuale prescrizione del reato, poiché ciò che interessa è solo l'**astratta configurabilità di un'ipotesi di reato**, atteso il regime di "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento tributario;
- in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall'[articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973](#) per l'Irpef e dall'[articolo 57, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), per l'Iva, non integra un'ipotesi di **proroga** dei termini ordinari, trattandosi di **fattispecie distinte** disciplinate direttamente ed autonomamente dalla legge in relazione a presupposti diversi, costituiti dal riscontro di elementi obiettivi tali da rendere **obbligatoria la denuncia penale** (per i primi) e dalla sussistenza di **violazioni tributarie** per le quali, invece, tale obbligo di denuncia non sussiste (per i secondi);

- i **termini** previsti dall'[articolo 43, comma 3, D.P.R. 600/1973](#) per l'Irpef e dall'[articolo 57, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), per l'Iva, nella versione applicabile "*ratione temporis*", **sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale**, anche se questa sia **archiviata** o **presentata oltre i termini** di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla **L. 208/2015**, il cui [articolo 1, comma 132](#), ha introdotto, peraltro, un **regime transitorio** che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio non oggetto di abrogazione – di cui all'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 128/2015](#), in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015.

Il Giudice di legittimità ha quindi osservato che, trattandosi nel caso di specie di un avviso di accertamento notificato **antecedentemente alla data del 2 settembre 2015**, la sentenza resa dalla CTR e impugnata dall'Agenzia delle Entrate si era posta in **aperto contrasto** con tutti i principi sopra richiamati, nel momento in cui aveva affermato che vi sarebbe stata necessità di **comunicazione della notizia di reato** entro i **termini decadenziali ordinari**, anche per effetto dello *jus superveniens*.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >